

Responsabilità amministrativa - controllo sulla gestione finanziaria degli enti locali - preclusione dell'attuazione dei programmi di spesa carenti di copertura ovvero di sostenibilità finanziaria - blocco della spesa non obbligatoria nel suo complesso - spesa per affidamento di servizi di informazione e comunicazione - non è spesa obbligatoria - obbligo di affidamento al personale interno - sussiste.

Art. 148-bis d. lgs. n. 267/2000

Art. 4 l. n. 150/2000

L'affidamento esterno dei servizi di informazione e comunicazione non è qualificabile come spesa di natura obbligatoria ed è quindi, da ritenersi precluso in presenza del blocco della spesa di carattere non obbligatorio disposto dalla Sezione di controllo della Corte dei conti ai sensi dell'articolo 148 bis TUEL, oltre che illegittimo poiché, ai sensi dell'articolo 4 l. n. 150/2000, da svolgersi con il personale presente nell'ambito delle dotazioni organiche proprie dell'Amministrazione.

Responsabilità amministrativa - controllo sulla gestione finanziaria degli enti locali - preclusione dell'attuazione dei programmi di spesa carenti di copertura ovvero di sostenibilità finanziaria - blocco della spesa non obbligatoria nel suo complesso - spesa per la formazione del personale - dipendenti comunali - carattere obbligatorio - sussiste - responsabilità - non sussiste.

Art. 148 bis d. lgs. n. 267/2000

Art. 7, comma 4, d. lgs. n. 165/2001

Art 23 CCNL 1999

La spesa per la formazione dei dipendenti comunali, ai sensi dell'articolo 7, comma 4, d. lgs. n. 165/2001 e art. 23 CCNL 1999, è da qualificarsi come spesa obbligatoria, e, quindi, non preclusa di per sé dal blocco della spesa di carattere non obbligatorio disposto dalla Sezione di controllo della Corte dei conti ai sensi dell'articolo 148 bis Tuel.

Imposta di soggiorno - natura - entrata a destinazione vincolata - finanziamento - settori - turismo - beni culturali e ambientali - servizi pubblici locali.

Art. 4 d. lgs. n. 23/2011

Artt. 108, comma 3, lett. d e 195 d. lgs. n. 267/2000

L'art. 4 d. lgs. n. 23/2011 qualifica sotto il profilo giuscontabile l'entrata (e non la spesa) da imposta di soggiorno, attraendola al *genus* di quelle c.d. a destinazione vincolata (*cfr.* artt. 108, comma 3, lett. d e art. 195 del Tuel), in particolare al finanziamento di interventi in

materia di turismo, di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali.

Responsabilità amministrativa - controllo sulla gestione finanziaria degli enti locali - preclusione dell'attuazione dei programmi di spesa carenti di copertura ovvero di sostenibilità finanziaria - blocco della spesa non obbligatoria nel suo complesso - imposta di soggiorno - entrata a destinazione vincolata - finanziamento - di spese obbligatorie - ammesso - di spese facoltative - non ammesso - fattispecie - spese facoltative - distinzione tecnica - colpa grave - non sussiste.

Art. 148 bis Tuel

Art. 4 d. lgs. n. 23/2011

L'entrata da imposta di soggiorno, in presenza di delibera della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti che abbia disposto il blocco della spesa non obbligatoria ex art. 148 bis Tuel, deve essere impiegata nei settori previsti dall'art. 4 del d. lgs. n. 23/2011, ma solo per finanziare spese obbligatorie, non per spese facoltative (quali manifestazioni turistico-culturali).

Pertanto, il finanziamento con i proventi dell'imposta di soggiorno di spese facoltative, e non già obbligatorie, ma comunque rientranti nei settori previsti dall'art. 4 d. lgs. n. 23/2011, non può essere ascritto a colpa grave in ragione del tecnicismo della distinzione tra entrate a destinazione vincolata e spese obbligatorie.

Responsabilità amministrativa - controllo sulla gestione finanziaria degli enti locali - preclusione all'attuazione dei programmi di spesa carenti di copertura ovvero di sostenibilità finanziaria - blocco della spesa obbligatoria nel suo complesso - spesa per buffet - non è spesa obbligatoria - responsabilità - sussiste.

Art. 148 bis Tuel

Le spese sostenute per buffet non sono qualificabili come spese di natura obbligatoria e sono, quindi, da ritenersi precluse in presenza del blocco della spesa di carattere non obbligatorio disposto dalla Sezione di controllo della Corte dei conti ai sensi dell'art. 148 bis Tuel.

Responsabilità amministrativa - controllo sulla gestione finanziaria degli enti locali - preclusione all'attuazione dei programmi di spesa carenti di copertura ovvero di sostenibilità finanziaria - blocco della spesa obbligatoria nel suo complesso - spesa per festival - non è spesa obbligatoria - responsabilità - sussiste.

Art. 148 bis Tuel

L'iniziativa relativa a festival di teatro amatoriale è spesa non qualificabile come spesa di natura obbligatoria ed è, quindi, da ritenersi preclusa in presenza del blocco della spesa di carattere non obbligatorio disposto dalla Sezione di controllo della Corte dei conti ai sensi dell'articolo 148 bis Tuel.

Responsabilità amministrativa - riconoscimento del trattamento di missione - in assenza dei presupposti normativi e della documentazione giustificativa - sussiste.

Costituisce fattispecie di responsabilità erariale il riconoscimento da parte del responsabile del Settore affari generali del trattamento di missione a favore di un assessore comunale in assenza del riscontro dei presupposti normativi e della correlata necessaria documentazione.